Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Spedali Civili

DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)	
procedura: aperta ex art. 3, comma 1, lettera sss), e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016	
Lavori di riqualificazione e riordino del dipartimento cardio-toracico del P.O. Spedali Civili di Brescia	
CUP: G86G17000440002	**CIG: 8223837CF8**

Si raccomanda agli operatori economici di evitare l'utilizzo di DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, oppure già precompilato ed utilizzato per altre procedure di gara, oppure secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016; questo perchè gli stessi modelli sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili; il tutto al fine di evitare alla Stazione appaltante l'attivazione di sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente e l'escussione della garanzia provvisoria.

Sommario

1. CAPO 1. PREMESSE 4
1.1. Informazioni preliminari 4
1.2. Definizioni utilizzate 4
1.3. Piattaforma telematica di e-procurement 6
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1. Atti e Documentazione di gara 7
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni 8
3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.) 10
3.2. Regime giuridico dei lavori 10
3.3. Suddivisione in lotti (mancata suddivisione in lotti) 10
4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI 11
4.1. Durata 11
4.2. Opzioni 11
5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI 11
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta 11
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti 12
5.3. Divieto di partecipazione plurima 13
6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE 13
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) 13
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) 14
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice) 14
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria 15
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 16
7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 17
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti) 17
7.2. Capacità economico e finanziaria (cifra d'affari in lavori) 17
7.3. Qualificazione mediante attestazione SOA e altri requisiti tecnico-professionali 18
7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE 18
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili 20
8. CAPO 8. AVVALIMENTO 20
8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento 20
8.2. Contratto di avvalimento 21
9. CAPO 9. SUBAPPALTO 22
9.1. Subappalto facoltativo 22
9.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione) 23
10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
11. CAPO 11. SOPRALLUOGO 25
11.1. Presa visione dei luoghi 25
11.2. Modalità della presa visione dei luoghi 25
12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC 26
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC 26
12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici 27
13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI 27
13.1. Presentazione della documentazione amministrativa 27
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa 28
14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 28
14.1. Disciplina del soccorso istruttorio 28
14.2. Soccorso istruttorio informale 30
15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 30
15.1. Documenti da caricare anteriormente all'Offerta 30
15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 31
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 32
16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA 33
16.1. Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica 33
16.2. Confezionamento dell'Offerta tecnica 35
16.3. Condizioni applicate all'Offerta tecnica 36
17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA 37

17.1 Offerta di prezzo 37
17.2. Offerta di tempo 38
18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 38
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 38
18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica 39
18.3. Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica 41
18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria 42
19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 42
19.1. Ammissione 42
19.2. Esame della documentazione amministrativa 43
20. CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 45
21. CAPO 21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 45
21.1. Gestione delle Offerte tecniche 45
21.2. Gestione delle Offerte economiche 46
21.3. Offerte anomale o anormalmente basse 47
22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 47
22.1. Disciplina della verifica 48
22.2. Contenuto delle giustificazioni 48
23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 50
23.1. Aggiudicazione 50
23.2. Stipula del contratto 51
24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 53
24.1. Controversie in materia di scelta del contraente 53
24.2. Controversie in materia contrattuale 53
24.3. Supplente 54
25. CAPO 25. NORME FINALI 54
25.1. Trattamento dei dati personali 54
25.2. Imposta di bollo 54
25.3. Accesso agli atti 55
25.4. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate 56

1. CAPO 1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1. Stazione appaltante

Stazione appaltante:
--- **ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1, 25123 Brescia**
--- **Codice fiscale 03775110988**
--- **Codice univoco ufficio (codice IPA per fatturazione elettronica): ASSTB**
--- **URL: http://www.asst-spedalicivili.it**
--- **e-mail: tecnico.patrimoniale@asst-spedalicivili.it**
--- **domicilio digitale (PEC): tecnicopatrimoniale@pec.asst-spedalicivili.it**
--- **RUP (nel seguito «RUP»): Ing. Silvano Gatti**

1.1.2. Profilo di committente

Il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è: http://www.asst-spedalicivili.it

1.1.3. Oggetto della gara

a) Denominazione conferita dall'Amministrazione: Lavori di riqualificazione e riordino del dipartimento cardio-toracico del P.O. Spedali Civili di Brescia;
b) altre informazioni:
   --- CIG: 8223837CF8;
   --- CUP: G86G17000440002;
   --- Luogo di esecuzione: Brescia (presso P.O. Spedali Civili); codice NUTS: ITC47.

1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell'offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara;** a tale scopo si precisa che:
   --- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
   --- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito;
   --- tutti i termini previsti dalla Documentazione di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) la presentazione:
   --- deve avvenire **esclusivamente** con la modalità telematica tramite la Piattaforma telematica di e-procurement cui al punto 1.3;
   --- non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante.

1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. Definizioni generali

a) **«Codice dei contratti»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
b) **«Regolamento generale»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) **«DGUE»:** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla gara di che trattasi, descritto al punto 15.2, il cui modello è allegato del presente Documento;

è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;

d) **«decreto 81», «d.m. n. 248 del 2016»**, rispettivamente:
   --- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   --- il decreto del ministero delle infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248, con l'individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti;
e) **«Categoria/e» e «Classifica»**, le condizioni di attestazione SOA relative a, rispettivamente:
   --- le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016 e, in quanto applicabile e compatibile, di cui all'allegato A del Regolamento generale;
   --- la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento generale;
f) **«Linee guida n. 2»:** recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
g) **«CAD»:** il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h) **«Piattaforma telematica»:** la piattaforma telematica, disponibile come sistema telematico di e-procurement di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zzz), del Codice dei contratti, ai fini procedimentali di cui agli articoli 40, 44, 52 e 58, comma 1, del medesimo Codice, individuata al punto 1.3.

1.2.2. Definizioni specifiche:

a) **«il presente Documento»**: il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) **«data di indizione della gara»**: la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
c) **«Plico»:** convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
   --- **«Busta Amministrativa» o «Busta A» o «Busta della Documentazione amministrativa»** la busta contenente l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15;
   --- **«Busta Tecnica» o «Busta B» o «Busta dell'Offerta tecnica»** la busta con l'Offerta tecnica di cui al Capo 16;
   --- **«Busta Economica» o «Busta C» o «Busta dell'Offerta economica»** la busta, contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall'Offerta di prezzo e di tempo di cui al Capo 17;
d) **«Operatore economico»**: un'impresa individuale o una persona giuridica, tra quelle di cui al Capo 5, che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolta nel presente procedimento, quali:
   --- Operatore economico che opera singolarmente, come componente di una Forma aggregata, come consorzio o come consorziato;
   --- ausiliario, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
e) **«Offerente»**: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che concorrono unitariamente alla gara e presentano un'unica offerta;
f) **«Forma aggregata»**: gli Operatori economici multipli, quali:

--- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti "consorzi occasionali"), distintamente tra Forma aggregata già perfezionata (ovvero già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non ancora perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'eventuale aggiudicazione ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti), di cui al punto 5.2.1;

--- gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete di cui al punto 5.2.2.

1.3. Piattaforma telematica di e-procurement

1.3.1. Individuazione della Piattaforma telematica

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di **ARIA S.p.A.** (Società di Regione Lombardia), denominata **«SINTEL»**. A tale scopo:

a) la Piattaforma telematica è accessibile all'indirizzo internet **https://www.ariaspa.it** menu **«Acquisti per la P.A.»**, sottomenu **«Bandi di Gara»**, collegamento **«Motore di ricerca di tutte le gare presenti sulla Piattaforma Sintel»** oppure menu «E-procurement», sottomenu **«Ricerca bandi Sintel»** oppure direttamente alla pagina **www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtm**;

b) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica ed ogni altra informazione utile per gli Operatori economici ai fini dell'accesso e dell'utilizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell'Offerta sono descritte e richiamate nei seguenti manuali, parti integranti e sostanziali del presente Documento, accessibili alla pagina di cui alla lettera a), sezione «Servizi e soluzioni», menu «Per le Imprese», oppure direttamente alla pagina **https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese,** menu **«Piattaforma Sintel»:**

--- «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;
--- «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca»;
--- «Registrazione e accesso»;
--- «Gestione del Profilo»;
--- «Partecipazione alle Procedure»;

c) con la Piattaforma telematica sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

1.3.2. Indicazioni sommarie sull'utilizzo della Piattaforma telematica

Ai fini della partecipazione alla gara mediante la Piattaforma telematica, fermo restando l'obbligo di consultare la documentazione di cui al punto 1.3.1, lettera b), si rende noto quanto segue:

a) l'accesso alla Piattaforma telematica avviene all'indirizzo internet **https://ariaspa.it** entrando al menu in alto **«Accedi a Sintel»** in uno dei seguenti modi:

--- per gli Operatori economici non ancora registrati sulla Piattaforma telematica dalla sezione **«Entra con ID e password»** e poi, nella pagina che appare, dal menu a sinistra **«Registrazione nuovo utente»**, con l'acquisizione delle credenziali (user ID e password) per operare sulla Piattaforma telematica; in alternativa la registrazione può essere fatta direttamente all'indirizzo internet **https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/registrationSupplier.jsp;**

--- per gli Operatori economici già registrati sulla Piattaforma telematica l'accesso avviene da una delle sezioni **«Entra con SPID»**, **«Entra con CNS»** oppure ««Entra con ID e password»**»**, a seconda della tipologia di registrazione scelta in fase di primo accesso e registrazione;

--- successivamente dal menu **«Procedure»** per la ricerca e l'individuazione della presente gara;

--- per gli Operatori economici registrati l'accesso alla gara può essere fatto tramite ricerca della stessa direttamente alla pagina **http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml**;

b) dopo la registrazione l'accesso avviene con le modalità di cui alla lettera a) ed è possibile consultare e scaricare la documentazione disponibile come segue:
   --- i documenti scaricati, richiesti per la partecipazione, devono essere convertiti in PDF ove redatti in altro formato, essere sottoscritti digitalmente ove richiesto dal presente Documento, uniti alla documentazione specifica dell'Offerente individuata o richiamata al punto 15.1.2, anch'essa convertita in PDF ove redatta in altro formato e sottoscritta digitalmente ove richiesto dal presente Documento; eventualmente compressa in un file di tipo ZIP o RAR e, in tal caso anch'esso firmato digitalmente;
   --- caricata sulla Piattaforma telematica;
   --- successivamente deve essere compilata l'offerta Tecnica, secondo le modalità di cui al Capo 16, redatta o convertita in PDF, sottoscritta con firma digitale e caricata sulla Piattaforma telematica;
   --- successivamente deve essere compilata l'Offerta Economica, distinta dalla precedente e nettamente separata in file diverso, direttamente a video per poi generare automaticamente il file PDF della stessa, oppure scaricando il file per l'Offerta Economica disponibile sulla stessa Piattaforma telematica, compilata con l'offerta e con le altre indicazioni obbligatorie di cui al Capo 17, sottoscrivere con firma digitale e caricare l'Offerta sulla Piattaforma telematica;
c) delle operazioni di cui al presente punto è dato riscontro mediante posta elettronica;
d) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma telematica o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:
   --- al numero verde telefonico: **800.116.738** (Help Desk);
   --- all'indirizzo e-mail: **supportoacquistipa@ariaspa.it**

2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

a) In esecuzione del decreto a contrattare n. 185 del 18/02/2020 assunto dal Direttore Generale, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l'appalto dei lavori di cui al Capo 3:
   --- mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti;
   --- con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 6, dello stesso Codice dei contratti;
b) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
   --- sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2;
   --- nella Banca dati dei contratti pubblici sulla piattaforma di ANAC;
   --- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a serie speciale;
c) il progetto posto a base di gara è stato debitamente verificato e poi validato con atto del Responsabile unico del procedimento (nel seguito semplicemente «RUP») in data 21/12/2018;
d) il presente Documento e i documenti da questo richiamati, compreso il DGUE di cui al punto 15.2, sono pubblicati sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2 e sulla Piattaforma telematica di cui a punto 1.3.

2.1.2. Documentazione a base di gara

La documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare di cui al punto 2.1.1, lettera a), ed è costituita dal progetto esecutivo, composto dai relativi elaborati, con particolare riferimento a:
a) Progetto esecutivo, composto dagli elaborati, dalle relazioni e dall'altra documentazione elencata nel Capitolato speciale d'appalto;
b) Schema di contratto;
c) Capitolato speciale d'appalto.

2.1.3. *Clausole di prevalenza*

a) Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante;

b) il presente atto si discosta parzialmente dalle Linee guida n. 2 adottate da ANAC (per loro natura non vincolanti) ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti;
c) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Documento e non sono in contrasto con le analoghe clausole delle Linee guida n. 2;
d) il presente Documento è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014).

2.1.4. *Documentazione parte integrante e sostanziale del presente Documento*

Fermo restando il criterio di prevalenza descritto al punto 2.1.3, fanno parte integrante e sostanziale del presente Documento, anche se non materialmente allegati al medesimo:

a) per quanto riguarda sia il procedimento di scelta del contraente, che, per le clausole che influiscono sull'esecuzione, faranno parte anche del successivo contratto:
   --- gli atti di natura legislativa o regolamentare o di attuazione definiti al punto 1.2.1;
   --- la documentazione disponibile a base di gara individuata al punto 2.1.2 con i relativi allegati;
b) per quanto riguarda il solo procedimento di scelta del contraente gli atti di cui al punto 2.1.1;
c) per quanto riguarda l'utilizzo della Piattaforma telematica, è parte integrante e sostanziale del presente Documento la documentazione sull'uso della stessa di cui al punto 1.3.1, lettera b).

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. *Chiarimenti e richieste di informazioni*

É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
   --- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione devono essere presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
   --- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a);
   --- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma;
c) **non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;**
d) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:
   --- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
   --- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
   --- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

2.2.2. *Comunicazioni*

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

a) l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE di cui al punto 15.2 e, in ogni caso, all'interno del procedimento di presentazione dell'Offerta sulla Piattaforma telematica;

b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;

c) salvo quanto disposto al punto 2.2.3, tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, ricorrendone le condizioni, alla lettera b);

d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate con le modalità di cui al punto 2.2.3; diversamente la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2.2.3. *Modalità di comunicazione*

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
   --- aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
   --- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
   --- esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio; ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti sono comunque pubblicate sul Profilo di committente;

b) il recapito al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione, nei seguenti casi:
   --- eventuale soccorso istruttorio;
   --- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
   --- comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;

c) nel caso di cui alla lettera b) ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:
   --- in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
   --- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
   --- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.

2.2.4. *Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso*

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:

a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;

b) l'assenso all'accesso dei controinteressati alle Offerte presentate in gara e alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013:
   --- alla documentazione amministrativa di cui al Capo 15, presentata in gara;

--- alle Offerte tecniche presentate in gara, fermo restando quanto previsto al punto 16.3, lettera g);
--- alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 22.2.1, lettera b).

3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.)

L'importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:

Importo totale:		**1.887.035,53**	**di cui:**
1)	**1.846.671,53**	**Lavori, soggetti a ribasso**	
2)	**40.364,00**	**Costi di sicurezza non soggetti a ribasso**	

a) all'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1) sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante:
   --- Costo della manodopera (CM): incidenza: 27,39%;
   --- Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'Appaltatore: incidenza: 1,50%;
b) gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i criteri indicati nell'Elenco Prezzi Unitari;
c) anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati alla precedente lettera b), sono ritenuti congrui.

3.2. Regime giuridico dei lavori

Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta al punto 7.3.1:

a) sono individuate le seguenti categorie di cui all'Allegato A del Regolamento generale, come integrato prima dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, poi dagli articoli 1 e 2 d.m. n. 258 del 2016 e le relative classifiche di cui all'articolo 61 dello stesso Regolamento generale:

categoria	declaratoria	Importo	classifica
OG11	Impianti tecnologici	1.154.356,45	**III-bis**
OG1	Edifici civili e industriali	732.679,08	**III**

b) trova applicazione la disciplina come riepilogata nel seguente prospetto:

categoria SOA	Qualificazione obbligatoria	Ammesso Avvalimento	Subappalto nei limiti del:	Importo subappaltabile
OG11	**SI (Prevalente)**	NO	30% dell'importo della categoria	346.306,94 (30% di 1.154.356,45)
OG1	SI	SI	40% dell'importo totale dei lavori	732.679,08 (intero importo)

c) il contratto è interamente a corpo.

3.3. Suddivisione in lotti (mancata suddivisione in lotti)

a) L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dei lavori;
b) le condizioni di cui alla lettera a) sono altresì giustificate dalla pratica impossibilità di scindere temporalmente i lavori in eventuali lotti, dovendosi procedere all'esecuzione in forma unitaria e contemporanea, mentre una suddivisione, che apparirebbe arbitraria, comporterebbe la compresenza di più imprese esecutrici, di più contratti autonomi, di subappaltatori che risponderebbero ad appaltatori diversi, con difficoltà di ricostruzione di eventuali responsabilità, imputazioni di penali, direzione dei lavori disorganica e sostanziale impossibilità di controllo della regolarità della presenza del personale impiegato e dei relativi adempimenti retributivi e contributivi;
c) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in Forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI

4.1. Durata

La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita **in 560 (cinquecentosessanta) giorni,** per le prestazioni di cui al punto 3.1, numero 1) ferma restando la riduzione offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

4.2. Opzioni

Non sono previste opzioni.

5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) Operatori economici di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 248 del 2016:
   --- imprenditori individuali, anche artigiani;
   --- società, anche cooperative;
   --- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge n. 422 del 1909 e al decreto legislativo n. 1577 del 1947;
   --- consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985;
   --- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza;
   --- Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
b) Operatori economici di cui alla precedente lettera a) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
   --- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d) e 48 del Codice dei contratti;
   --- riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
   --- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.

5.2. Particolari fattispecie di Offerenti

5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui alla lettera c);
c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 o richiamati dal Capo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa»;
d) ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2.2. Contratti di rete

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

5.2.3. Consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative nonché ai consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 1, rispettivamente lettera b) e lettera c), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;

b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a cascata»);

c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);

d) si applicano i divieti di cui al punto 5.3 la cui inosservanza comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale.

5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Documento, si specifica quanto segue:

a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;

c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;

d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 5.1, lettera b), a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.

5.3. Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:

a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
   --- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
   --- in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
   --- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;

b) un Operatore economico:
   --- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che si presenta in concorrenza con quest'ultimo;
   --- non può costituirsi ausiliario di Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)

L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
   1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
   2) in caso di società di persone: tutti i soci;
   3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
   4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
      --- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
      --- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
      --- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
      --- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
      --- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);

5) **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro**: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;
6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale e di cui all'articolo 13 del d.m. n. 154 del 2017;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'esclusione per omesso pagamento è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente 5.000 euro);

b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), da c) a c-quater), d), e), del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice dei contratti;

b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, oppure se sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti.

6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.5.1. Motivi riconducibili all'articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice.

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

6.5.3. Protocollo di legalità e norme comportamentali

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012:

a) è escluso l'Operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, di:

--- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, approvato dalla Stazione appaltante con decreto n. 74 in data 31/01/2020;

--- Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale;

b) i predetti atti sono disponibili all'indirizzo web di cui al punto 1.1.1;

c) con la presentazione dell'offerta l'Operatore economico dichiara di conoscere integralmente tali documenti che costituiscono parte integrante del successivo contratto anche se non materialmente allegati.

6.5.4. Dichiarazione di responsabilità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)

Sono esclusi gli Offerenti che non dichiarano di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati dall'offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.

Tale dichiarazione prescinde ed è indipendente e autonoma del sopralluogo di cui al Capo 11.

7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Offerenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capo. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.

7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)

Per tutti gli Operatori economici è richiesta l'scrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:

a) numero e località di iscrizione;

b) codice ATECORI e attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;

c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito;

d) gli Operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, dimostrano l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

e) ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, il requisito di cui al presente punto 7.1 può essere soddisfatto mediante il possesso dell'attestazione SOA di cui al punto 7.3.1.

7.2. Capacità economico e finanziaria (cifra d'affari in lavori)

(art. 84, comma 7, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, non sono richiesti requisiti di capacità economico e finanziaria, in quanto assorbito dall'attestazione SOA di cui al punto 7.3.1.

7.3. Qualificazione mediante attestazione SOA e altri requisiti tecnico-professionali

7.3.1. *Qualificazione mediante attestazione SOA*

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate al punto 3.2, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso delle attestazioni nelle seguenti categorie e classifiche:

a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG11 in classifica III-bis;

b) nella categoria scorporabile OG1 in classifica III; in alternativa obbligo di subappalto dei lavori della predetta categoria a Operatori economici qualificati, ai sensi del punto 9.2;

c) i requisiti nella categoria scorporabile di cui alla lettera b), non posseduti direttamente dall'Offerente, devono essere posseduti nella categoria prevalente, l'importo della quale è incrementato di conseguenza;

d) per gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, se non in possesso delle attestazioni SOA di cui alle lettere precedenti, devono dichiarare ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento generale, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 79 a 88 del medesimo Regolamento generale.

7.3.2. *Tecnici controllo qualità, titoli di studio e professionali (non obbligatori ai fini dell'ammissione)*

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del Regolamento generale non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale specifici in quanto assorbiti dall'attestazione SOA di cui al punto 3.2 che qui si richiama integralmente ai fini dei requisiti di qualificazione degli Operatori economici.

7.3.3. *Altri requisiti speciali (non obbligatori ai fini dell'ammissione)*

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del Regolamento generale non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale specifici in quanto assorbiti dall'attestazione SOA di cui al punto 3.2 che qui si richiama integralmente ai fini dei requisiti di qualificazione degli Operatori economici.

7.3.4. *Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)*

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)

a) È obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 28, per tutti gli Operatori economici che partecipano con un'attestazione SOA in classifica superiore alla II; ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento generale tale requisito deve risultare dall'attestazione SOA di cui al punto 7.3.1;

b) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, nel settore EA/IAF 28 oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009, come richiesto dal punto 2.1.1 del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017); a tal fine il requisito è soddisfatto se:

--- nei raggruppamenti temporanei è posseduto dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;

--- nei consorzi di cooperative o di imprese artigiane e nei consorzi stabili è posseduto direttamente dal consorzio o dalla consorziata indicata per l'esecuzione dei lavori della categoria prevalente.

7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

7.4.1. *Qualificazione degli Offerenti in Forma aggregata*

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.5, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la disciplina che segue:

a) i requisiti di cui al punto 7.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alla propria iscrizione e alla propria condizione giuridica;

b) i requisiti di cui al punto 7.3.1 (attestazioni SOA), devono essere posseduti da ciascun Operatore economico della Forma aggregata nelle misure di cui al punto 7.4.3;

c) in ogni caso i requisiti di cui alla lettera b) devono essere posseduti complessivamente dall'Offerente in Forma aggregata nella misura prevista per gli Offerenti singoli.

7.4.2. Ripartizione del requisito della cifra d'affari

Non essendo richiesto il requisito della cifra d'affari di cui al punto 7.2, non è prevista alcuna ripartizione del medesimo tra gli Operatori economici raggruppati.

7.4.3. Ripartizione dei requisiti di attestazione SOA

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri del DGUE)

Fermo restando che ai singoli Operatori economici in Forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti posseduti, prestazioni da eseguire e quote di partecipazione:

a) gli stessi singoli Operatori in Forma aggregata devono dichiarare:
   - il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1 (attestazioni SOA), in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere;
   - i lavori o le parti di lavori che intendono assumere permettendo alla Stazione appaltante di conoscere in anticipo «chi fa cosa», comunque in misura non superiore ai requisiti posseduti;

b) nelle Forme aggregate di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti:
   - dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria (intesa come misura superiore a ciascuna delle mandanti) e comunque non inferiore al 40% (quaranta per cento);
   - da ciascun Operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento);
   - la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria e di possesso nelle diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì il requisito che si intende apportato e utilizzato (cosiddetto «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento;
   - la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria e di possesso nelle diverse misure percentuali minime devono sussistere distintamente con riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto 3.2;

c) nelle Forme aggregate di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti:
   - dall'Operatore economico mandatario o capogruppo nella categoria prevalente di cui al punto 3.2; il quale può altresì possedere il requisito in una o più di una delle categorie scorporabili;
   - dagli Operatori economici mandanti nella categoria scorporabile/nelle categorie scorporabili non possedute dall'Operatore economico mandatario;

d) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da Operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, in tal caso le condizioni di cui alla precedente lettera b), sono applicate separatamente con riferimento alle singole categorie, dando luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti verticali).

7.4.4. Operatori economici cooptati

Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori Operatori economici, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale. Gli operatori economici cooptati:

a) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
b) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti di selezione richiesti all'Offerente;
c) devono essere in ogni caso in possesso del requisito di cui al punto 7.1;
d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento; tale percentuale opera complessivamente in relazione al totale dei lavori affidati agli Operatori economici cooptati se più di uno;
e) devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti bensì come mandanti atipici, non sottoscrivono l'offerta, non possono subappaltare, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni;
f) presentano un proprio DGUE di cui al punto 15.2, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, e nella Parte IV, del DGUE)

Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione dei lavori devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e i requisiti di selezione di cui al Capo 7; trova applicazione la disciplina di cui al punto 5.2.3.

8. CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

8.1.1. Oggetto dell'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:
   --- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
   --- dei requisiti idoneità professionale di cui al punto 7.1;
   --- del requisito di attestazione SOA nella categoria prevalente OG11, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti;
b) l'avvalimento è ammesso per il requisito di attestazione SOA nella categoria scorporabile OG1;
c) la documentazione presentata:
   --- dall'Operatore economico offerente deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali il predetto Operatore economico offerente è carente);
   --- dall'Operatore economico ausiliario deve riportare l'indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell'Operatore economico offerente;
d) l'Operatore economico ausiliario non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui al Capo 6 e possedere i requisiti di selezione di cui al Capo 7 propria pertinenza e oggetto di avvalimento, e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE, unitamente ad una dichiarazione integrativa, se necessaria, ai fini di cui al punto 15.3, lettera e), ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE; è fatto salvo quanto previsto al punto 8.1.3;

e) l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:
   --- partecipare alla gara quale Offerente in proprio o in Forma aggregata diversa da quella cui partecipino quali mandatario o mandanti sia l'Offerente che ricorre all'avvalimento che l'Operatore economico ausiliario (ammesso il cosiddetto «avvalimento interno» al raggruppamento o consorzio);
   --- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente con offerte in concorrenza tra di loro;
   --- utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
   --- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
f) l'Offerente e l'Operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Fermo restando che l'Offerente può rinunciare all'avvalimento in ogni momento se prima della rinuncia acquisisce in proprio i requisiti di cui era carente e, in tal caso, estromettere l'Operatore economico ausiliario, trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

a) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti per il ricorso al subappalto;

b) è ammesso l'avvalimento del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 di cui al punto 7.3.3, lettera a), solo se inscindibilmente connesso all'avvalimento dell'attestazione SOA oggetto a sua volta di avvalimento e solo alle condizioni di cui al punto 8.2, lettera e);

c) non è ammessa alcuna forma di avvalimento in relazione agli elementi dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16.

8.1.3. Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario

Ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, l'Operatore che ha fatto ricorso all'avvalimento deve sostituire l'Operatore economico ausiliario, in ogni fase del procedimento, qualora quest'ultimo incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, come descritti ai punti 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5.1, oppure non soddisfi un criterio di selezione di cui al Capo 7; in tal caso:

a) la sostituzione avviene su imposizione o richiesta della Stazione appaltante, che assegna all'Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;
b) entro il termine assegnato l'Offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento, deve presentare i documenti e le dichiarazioni previste al punto 8.1.1, lettere c) e d), anche con riferimento al nuovo Operatore economico ausiliario;
c) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'Offerente dalla procedura;
d) la sostituzione non è ammessa e si procede all'esclusione dell'Offerente e dell'Operatore economico ausiliario:
   --- in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti;
   --- in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al punto 8.1.1, lettera e).

8.2. Contratto di avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:

a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento generale;
b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili; in caso di solo avvalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali e le condizioni di garanzia del complesso economico e finanziario messe a disposizione dell'Offerente;
c) la mancata presentazione del contratto di avvalimento è causa di esclusione irrimediabile, anche in presenza di dichiarazione delle parti di impegnarsi a ricorrere all'avvalimento;
d) se il contratto di avvalimento è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), e le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa, è ammesso il rimedio tramite il soccorso istruttorio, ferme restando le condizioni di cui al Capo 14;
e) se oggetto dell'avvalimento è il sistema di gestione della qualità di cui al punto 7.3.4, lettera a), il contratto di avvalimento deve prevedere la messa a disposizione delle risorse, delle condizioni, del *know how,* delle prassi e del personale qualificato nei controlli di qualità, compreso l'assoggettamento ai controlli ispettivi periodici dell'organismo di accreditamento terzo, dell'intero complesso organizzativo aziendale, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità. A tal fine, nel contratto deve risultare l'effettiva messa a disposizione delle proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

9. CAPO 9. SUBAPPALTO

9.1. Subappalto facoltativo

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, l'Offerente indica i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel limite complessivo del 40% (quaranta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera f), alle seguenti condizioni:

a) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore al limite complessivo del 40% (quaranta per cento) inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l'esclusione se l'offerente è in possesso di adeguata qualificazione;
b) non è ammesso il subappalto di lavori in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);
c) non costituiscono subappalto le attività:
   --- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti, ovvero le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante;
   --- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice dei contratti, rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
   --- oggetto di contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
   --- affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui al punto 7.4.4;
   --- che in forza di norme di legge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti in quanto servizi di pubblica utilità quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in

cantiere dei materiali, previste dalle delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);

--- che in forza di contratti di servizio, convenzioni di concessione o altri provvedimenti amministrativi vincolanti che, anche se poste a carico dell'appaltatore, devono essere affidate ed eseguite da soggetti terzi individuati a norma di legge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente ai gestori del pubblico servizio o ai titolari del bene sul quale si interviene, a soggetti pubblici oppure a soggetti privati che a loro volta sono già transitati da una procedura pubblica quali i concessionari di servizi pubblici; ad esempio le opere di allacciamento, rimozione o ampliamento di allacci ai pubblici servizi;

d) nulla;

e) resta ferma la responsabilità esclusiva dell'Operatore economico aggiudicatario;

f) in deroga alla lettera a), i lavori della categoria OG11 possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo della singola categoria; il subappalto, nella predetta misura massima, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria. La predetta quota subappaltabile non concorre al limite complessivo di cui alla lettera a).

9.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione)

(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)
(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, numero 10, del DGUE)

L'Offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria di cui non possiede adeguata qualificazione, come segue:

a) la categoria scorporabile OG1 di cui non possiede la qualificazione adeguata richiesta al punto 7.3.1, lettera b);

b) la dichiarazione di subappalto qualificante della categoria di cui alla lettera a), in misura superiore al 40% (quaranta per cento) del totale dell'appalto, comporta l'esclusione dell'offerente per carenza dei requisiti di qualificazione, qualora l'offerente non sia in possesso di adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, sufficiente a limitare il subappalto nella misura massima prescritta.

10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti l'Offerente deve produrre una garanzia provvisoria alle condizioni e nei termini che seguono:

a) deve prevedere un importo garantito di **euro 37.740,71 pari al 2% (due per cento)** dell'importo totale a base di gara di cui al punto 3.1, comprensivo dei costi per la sicurezza da PSC, costituita, a scelta dell'offerente, da:

--- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

--- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità **non inferiore a 180 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; **in caso di Forma aggregata non ancora formalmente costituita la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono presentarsi in Forma aggregata;**

--- assegno circolare non trasferibile intestato come alla lettera e);

b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice dei contratti deve essere integrata o corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, dello stesso Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; l'impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; **tale impegno non è richiesto se l'Offerente o, in caso di Forma aggregata, tutti gli Operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;**
c) l'importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;
d) la fideiussione di cui alla lettera a) e l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla Piattaforma telematica; nel caso in cui l'istituto garante non emetta le fideiussione o l'impegno con firma digitale, l'Offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   --- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio;
   --- sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è l'ASST degli SPEDALI CIVILI di BRESCIA, C.F. 03775110988;
f) la mancata presentazione della garanzia provvisoria, così come la presentazione di una garanzia prestata da un garante diverso da quelli previsti dall'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti o non abilitato ai sensi della stessa norma, è causa di esclusione, senza possibilità di rimedio tramite soccorso istruttorio;
g) non è causa di immediata esclusione la presentazione di una garanzia provvisoria con importo sottostimato per errata applicazione o interpretazione delle riduzioni previste dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, priva di una o più d'una delle condizioni di cui allo stesso articolo 93, comma 1, quarto periodo, commi 4, 5, 8 e 8-bis.

Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria

1. *L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):*
   --- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
   --- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
2. *L'importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:*
   --- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
   --- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
3. *Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.*
4. *Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.*
5. *In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.*
6. *Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:*
   --- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   --- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

--- *http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf*
--- *http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp*

11. CAPO 11. SOPRALLUOGO

11.1. Presa visione dei luoghi

È obbligatorio il sopralluogo attestato e assistito dalla Stazione appaltante, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Codice dei contratti. A tale scopo:

a) la Stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo che l'Offerente deve allegare alla documentazione amministrativa di cui al Capo 15;
b) la mancata effettuazione della presa visione dei luoghi mediante gli adempimenti di cui al presente punto 11.1, nei termini e alle condizioni del presente Documento, è causa di esclusione dalla gara;
c) l'omissione della documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo nella documentazione amministrativa non è causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e risulta provato dagli atti con data certa acquisiti o disponibili presso la Stazione appaltante;
d) nel solo caso la documentazione di cui alla lettera a) sia stata omessa per mera dimenticanza, l'Offerente può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14.1, anche informale di cui al punto 14.2, che si conclude con l'esclusione se l'Offerente non fornisce prova documentale di tale documentazione munita di data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

11.2. Modalità della presa visione dei luoghi

11.2.1. Condizioni per la presa visione dei luoghi

Ai fini della presa visione dei luoghi:

a) la stessa è obbligatoria;
b) deve essere prenotata con apposita richiesta da presentarsi, a pena di irricevibilità, nel periodo intercorrente tra la data del bando di gara ed il termine ultimo delle ore 10:00 del giorno 27/03/2020, all'indirizzo di posta elettronica di cui al precedente punto 1.1.1. corredata dai dati dell'Operatore economico interessato, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria o del domicilio elettronico (PEC);
c) data, ora e luogo di inizio del sopralluogo è comunicata agli Offerenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo;
d) se non diversamente disposto nei singoli casi, le comunicazioni di cui alla lettera b) e alla lettera c) sono fatte con i mezzi di cui al punto 2.2.

11.2.2. Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi

Gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati personalmente:

a) dall'Offerente, mediante uno dei seguenti soggetti:
   --- un suo legale rappresentante;
   --- un proprio direttore tecnico di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale;
   --- un dipendente dell'offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;

b) da qualunque altro soggetto esclusivamente se munito di procura di poteri o di scopo, conferita da un rappresentante legale dell'Offerente come risultante da apposito atto notarile oppure dall'iscrizione camerale o ai sensi rispettivamente degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

c) nessun soggetto può effettuare il sopralluogo per conto di più Offerenti; in tal caso la Stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione e il sopralluogo si ha per non eseguito;

d) in caso di Offerenti in Forma aggregata già costituita, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi Operatori economici di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati da un soggetto di cui alla medesima lettera a), riconducibile ad uno degli Operatori economici che costituiscono Forma aggregata;

e) in caso di Offerenti in Forma aggregata non ancora costituita formalmente, gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati:
   --- da tutti gli Operatori economici che costituiranno la Forma aggregata, tramite i rispettivi soggetti di cui alla lettera a);
   --- dall'Operatore economico che costituirà la Forma aggregata, tramite un soggetto di cui alla lettera a) ad esso riconducibile, purché munito di procura di cui alla lettera b), conferita da tutti gli Operatori economici che costituiranno la Forma aggregata;

f) in caso di consorzio gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati dal rappresentante legale o dal direttore tecnico del Consorzio oppure di un Operatore economico consorziato indicato come esecutore;

g) il soggetto che si presenta al sopralluogo deve essere munito ed esibire un proprio documento di riconoscimento, un documento che attesti il legame giuridico con l'Operatore economico per conto del quale effettua il sopralluogo e, se soggetto diverso da quelli direttamente competenti, copia della procura ai sensi degli articoli 1392 e 1393 del Codice civile, come richiesta al punto 11.1, lettera b).

12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC secondo quanto previsto al presente punto:

a) previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.anticorruzione.it; l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
   --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
   --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";

c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

CIG	Importo contributo
8223837CF8	**140,00**

d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;

e) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC, indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell'Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
g) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
   --- accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l'Offerente ha presentato il PASSOE;
   --- se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l'Offerente non ha presentato il PASSOE, chiede, mediante soccorso istruttorio informale di cui al punto 14.2, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;
h) dopo l'accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera g), l'ammissione dell'Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

La Stazione appaltante non si avvale del sistema AVCPASS di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, pertanto non è richiesto il «PASSOE».

13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione della documentazione amministrativa

L'offerta è presentata con le modalità nei termini e al recapito di cui ai punti 1.1.4 e 1.1.5, con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

a) la mancata presentazione del Plico per l'Offerta mediante la Piattaforma o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;
b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:
   --- non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste interne al plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro plico;
   --- prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, un Offerente può rinunciare alla propria Offerta ritirando l'Offerta già presentata in Piattaforma, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;
   --- il plico eventualmente ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito;
c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) devono risultare da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e devono essere consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);
d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;

g) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;

h) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per il periodo di cui al **punto IV.2.6) del bando di gara**;

i) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta;

l) il mancato riscontro alla richiesta di cui alla lettera i) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE di cui al punto 15.2 che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;

b) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;

c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:
   --- dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
   --- dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;

d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):
   --- mediate firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
   --- limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

14.1.1. Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio

Nella fase di ammissione e di esame della documentazione amministrativa di cui al Capo 19, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:

a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;

b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
   --- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** gara;
   --- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all'Offerente;
   --- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
   --- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice dei contratti), sono sanabili;
   --- non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;

c) il soccorso istruttorio **non è ammesso** per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili, ivi compresi:
   --- il mancato versamento del contributo a favore di ANAC di cui al punto 12.1, fatto salvo quanto previsto alle lettere g), e h), dello stesso punto;
   --- la mancata presentazione della garanzia provvisoria di cui al Capo 10, fatto salvo quanto previsto allo stesso Capo 10, lettera g);

d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all'Offerta tecnica o all'Offerta economica.

14.1.2. Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio

A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti che:

a) in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
   --- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
   --- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
   --- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;

b) non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) in caso di Forma aggregata:
   --- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché i requisiti ivi illustrati siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
   --- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;
   --- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;

d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) in caso di avvalimento nei soli casi e alle condizioni di cui al punto 8.2, lettera d);
f) hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 12.1 in misura insufficiente;
g) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori Operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza l'estromissione di un singolo Operatore economico.

14.1.3. Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 2.2, nei casi di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2:

a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine **perentorio** breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
   --- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio, salvo che la Stazione appaltante accerti autonomamente, allo stato degli atti e senza altre indagini, che i motivi di soccorso sono superati;
   --- per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
   --- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
   --- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
d) non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio:
   --- in caso di riscontro insufficiente, negligente o non pertinente;
   --- per motivi analoghi a quelli già oggetto di soccorso istruttorio;
e) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui ai punti 14.1 e 14.2.

14.2. Soccorso istruttorio informale

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14.1 la Stazione appaltante:

a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente ai sensi del punto 2.2, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;
b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14.1;
c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1. Documenti da caricare anteriormente all'Offerta

15.1.1. Domanda di partecipazione

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE di cui al punto 15.2 da parte dell'Offerente singolo o di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono

l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.

15.1.2. Documentazione richiesta

Ferma restando la raccomandazione di **evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue** ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:

a) dal DGUE di cui al punto 15.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
   --- la qualificazione giuridica di cui al Capo 5;
   --- i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 6;
   --- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7;
   --- le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
   --- le condizioni relative all'avvalimento di cui al Capo 8;
   --- le condizioni relative al subappalto di cui al Capo 9;
b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
   --- la documentazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo di cui al punto 25.2;
   --- la documentazione di presa visione dei luoghi di cui al Capo 11;
   --- l'attestazione di versamento del contributo all'ANAC di cui al punto 12.1;
c) dalla eventuale documentazione integrativa e accessoria di cui al punto 15.3.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti il Capo 6 e il Capo 7, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, con gli accorgimenti di cui al punto 15.2.5, se del caso integrato in base alle specificità dell'Offerente o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione dalla Piattaforma, che l'Operatore economico compila in relazione alle proprie condizioni specifiche, quindi scarica sui propri dispositivi personali, sottoscrive con le modalità di cui al punto 13.2, lettera c), e ricarica sulla stessa Piattaforma;

b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;

c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 6 e ai requisiti di elezione di cui al Capo 7 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati;

d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;

e) l'eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3 deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

15.2.2. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE

Nella compilazione del DGUE, richiamate e ribadite le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui rispettivamente al punto 1.2.2, lettera d) e lettera e):

a) ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:
   --- la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;

b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c-bis), d), e), g) e l), individuate al Capo 6 del presente Documento, le relative dichiarazioni devo essere sottoscritte:
   --- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
   --- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
   --- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
   --- all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda);
   --- alle persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencate al punto 6.3, appartenenti a uno o più d'uno degli Operatori economici citati in precedenza;
d) l'eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

15.2.3. Utilizzo del DGUE

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del presente Documento, in quanto:

a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, compreso quello disponibile sulla piattaforma telematica di cui al punto 1.3, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);
b) se l'operatore economico utilizza il DGUE secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);
c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);
d) l'omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente e l'escussione della garanzia provvisoria;
e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è richiesta una copia del DGUE riprodotta su CD o chiavetta USB.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
b) atti formali di contestazione:
   --- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;

--- di negligenza, gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;

c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili e, nonché provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili;

d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
   --- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
   --- ostative e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;

e) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;

f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;

g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;

h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3;

i) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
   --- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
   --- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
   --- relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;

l) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
   --- di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
   --- che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011;

m) altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA

16.1. Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica

L'**Offerta tecnica** è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al presente Punto 16.1 e i pesi di cui al punto 18.1, che si raccomandano di tenere in considerazione nella fase di redazione; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al PSC in applicazione analogica dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; l'Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo alla conservazione e mantenimento in efficacia degli atti di assenso e delle prescrizioni formulate in sede di rilascio dei predetti atti di assenso. La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi suddivisi in sub-elementi, elencati sinteticamente al punto 18.1 e specificati nel dettaglio come descritto nel seguito.

16.1.1. Elemento 1: Qualità ingegneristica

quanto all'elemento **numero 1:**

1.a) il maggior pregio tecnico delle componenti impiantistiche, anche con riferimento all'illuminotecnica, all'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, al cablaggio, alla gestione microclimatica degli ambienti;

1.b) il maggior pregio tecnico dei materiali impiegati negli elementi edilizi e simili (pavimenti, rivestimenti, infissi, controsoffitti, tamponamenti e tramezzature);

16.1.2. Elemento 2: Qualità funzionale

quanto all'elemento **numero 2:**

2.a) le migliori soluzioni adottate nella fornitura e posa dei materiali e degli impianti, con riferimento al contrasto all'invecchiamento, all'obsolescenza, al degrado, anche in relazione all'erosione e i danni degli agenti atmosferici e dal trascorrere del tempo;

2.b) utilizzo di materiali e impianti finalizzati alla maggior facilità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche con riferimento alle manutenzioni periodiche, predittive, su guasto, a chiamata, di emergenza, di sostituzione, anche in relazione al contenimento degli interventi;

16.1.3. Elemento 3: Organizzazione e gestione del cantiere

quanto all'elemento **numero 3:**

3.a) la razionalizzazione del layout delle aree di cantiere con la minimizzazione e minor occupazione delle aree occupate e la minimizzazione delle movimentazioni, sia sotto il profilo dimensionale che sotto il profilo temporale anche con riferimento alla combinazione tra le diverse condizioni;

3.b) le più efficienti misure di tutela dalle molestie e dalle emissioni (polveri, rumori, acque reflue ecc.) a protezione delle attività istituzionali e gli adempimenti che ne garantiscono il minimo disagio;

3.c) le più efficienti misure di mitigazione acustica e riduzione o contenimento del rumore prodotto dalle lavorazioni, anche con riferimento al comfort ambientale degli utenti dei servizi e degli operatori istituzionali; la più completa e adeguata individuazione e attuazione degli adempimenti e delle misure finalizzate a garantire la continuità dei servizi istituzionali di natura sanitaria e dei relativi servizi accessori; per la minimizzazione delle interferenze con i predetti servizi e dei disagi agli utenti (sia operatori della Stazione appaltante, che ospiti e visitatori);

3.d) il più adeguato staff tecnico messo a disposizione per l'appalto, in termini di efficienza e qualità, con riferimento alla professionalità dei componenti dello stesso staff, alla loro esperienza relativa a interventi analoghi a quello in oggetto, alla gestione della qualità e della prevenzione degli infortuni, alle modalità e ai tempi della loro disponibilità all'interno del cantiere; tali aspetti possono emergere anche dalla presentazione di un curriculum sintetico di ciascuno dei tecnici dei quali è previsto l'impiego in cantiere;

16.1.4. Elemento 4: Criteri ambientali

quanto all'elemento **numero 4:**

4.a) il maggior utilizzo, in termini di quantità, di materiali e singole componenti dei materiali e degli impianti a basso impatto ambientale, inteso come minor consumo delle risorse nella loro produzione, trasporto e posa, anche con riferimento alla gradazione di tale impatto e alla sua incidenza; con riferimento a pavimentazioni, rivestimenti, tinteggiature e vernici, impianti termici e idrico-sanitari, muniti di Marchio Ecolabel UE o altra etichetta ambientale conforme alla norma ISO 14024 o di dichiarazione ambientale di tipo III, conforme alle norme UNI EN 15804 e ISO 14025 con le informazioni relative ai criteri contenuti nelle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE, 2009/967/CE, 2014/312/UE. 2007/742/CE, 2014/314/UE, 2013/250/UE, 2013/641/UE;

4.b) il più elevato grado di durabilità e il più elevato ciclo di vita utile degli impianti installati quali componenti fisse;

16.1.5. Computometrico, Cronoprogramma

L'Offerta tecnica deve essere corredata:

a) da un **computo metrico, limitato esclusivamente agli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto posto a base di gara,** distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse; si precisa che in ogni caso tale documento non deve in alcun modo riportare o rendere palese elementi di natura economica e non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare l'Offerta economica di cui al punto 17.1;

b) da un proprio **cronoprogramma**, se l'Offerta tecnica sotto qualche profilo ha una significativa relazione o incidenza rispetto al termine di esecuzione dei lavori a base di gara; il nuovo cronoprogramma può riportare le soglie temporali intermedie previste dall'Offerente; il cronoprogramma deve essere redatto **tassativamente su base 100** oppure sulla base tempo posto a base di gara di cui al Capo 4, in modo da non palesare l'entità dell'offerta temporale di cui al punto 17.2;

c) i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti a pena di esclusione, la loro finalità è limitata esclusivamente all'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'Offerta tecnica concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al presente Capo 16;

d) la documentazione di cui al presente punto 16.1.5, non concorre al numero massimo degli elaborati grafici e delle relazioni descrittive.

16.2. Confezionamento dell'Offerta tecnica

L'organizzazione materiale e formale dell'Offerta tecnica è prevista come descritto nel seguito:

a) gli elaborati grafici devono illustrare i miglioramenti rispetto al progetto posto a base di gara:
   --- per elaborati grafici si intendono rappresentazioni grafiche mediante disegni tecnici, fotografie, fotorendering o altre tipologie di rappresentazione per immagine ritenute utili dall'Offerente, anche combinate tra di loro;
   --- devono essere redatti in modo che se ne percepisca chiaramente la localizzazione rispetto al progetto posto a base di gara e devono essere redatti con la definizione e i contenuti almeno analoghi alla progettazione posta a base di gara;
   --- devono essere composti, complessivamente, da un massimo di 4 (quattro) elaborati formato (ISO) A2 o elaborati in formato ISO più ridotto, purché con la medesima superficie utile complessiva, quali ad esempio, 8 (otto) in formato A3 oppure 16 (sedici) in formato A4;
   b) le relazioni descrittive devono illustrare, unitamente agli elaborati grafici oppure autonomamente per gli elementi di valutazione non rappresentabili graficamente, i miglioramenti rispetto al progetto posto a base di gara o rispetto alle condizioni che comportano valutazione connesse all'Offerta tecnica ma non collegate direttamente al progetto:
   --- per relazioni descrittive si intendono fascicoli di cartelle (intese come facciate utilizzate di ciascun foglio su una sola facciata, quindi corrispondenti alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4;
   --- devono essere rappresentati in modo che se ne percepisca chiaramente la localizzazione rispetto al progetto posto a base di gara e redatti con modalità di definizione e contenuti almeno analoghi alla progettazione posta a base di gara;
   --- devono essere composte, complessivamente, da un massimo di 40 (quaranta) cartelle;
   --- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale; in tal caso sono tollerate alcune cartelle in formato ISO A3 qualora indispensabile;
   --- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle stesse relazioni;

c) le certificazioni e le dichiarazioni di enti terzi, quali organismi accreditati o istituti indipendenti competenti al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni possono essere presentate in copia per immagine dell'originale, all'interno del file di riferimento;

d) la distribuzione del numero e del formato degli elaborati grafici, così come del numero delle cartelle tra i singoli elementi e sub-elementi di valutazione è lasciata all'autonomia e alla sensibilità dell'Offerente, fermo restando che ogni elaborato grafico così come ogni relazione deve fare riferimento inequivocabilmente agli elementi e ai sub-elementi di valutazione; a solo titolo esemplificativo, la distribuzione è così suggerita:

n.	Elementi	Elaborati grafici formato A2	Cartelle relazioni
1.	Qualità tecnica	1	10
2.	Qualità funzionale	1	10
3.	Organizzazione e gestione del cantiere	2	10
4.	Miglioramenti connessi ai criteri ambientali	---	10
	TOTALE Offerta tecnica	4	40

e) ciascun file contenente gli elaborati grafici, le relazioni descrittive e le certificazioni o dichiarazioni deve essere sottoscritto con firma digitale dall'Offerente rappresentato dai soggetti di cui al punto 13.2, lettera d);

f) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera e) può essere distribuito tra i vari elementi secondo la sensibilità dell'Offerente e costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta tecnica**; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma è valutato negativamente nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi ai sensi del punto 18.1, lettera c).

16.3. Condizioni applicate all'Offerta tecnica

All'Offerta tecnica si applicano le seguenti condizioni:

a) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti l'**Offerta tecnica, non** può prevedere **varianti** al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:
   --- localizzazione dei manufatti;
   --- assetto plano altimetrico, sagoma e area di sedime, nelle loro linee sostanziali, con eccezione di eventuali lievi scostamenti dovuti esclusivamente a sovrastrutture previste dall'offerta tecnica;
   --- altezza e articolazione dei manufatti;
   --- destinazioni d'uso dei manufatti;
   --- destinazioni d'uso specifiche degli spazi interni e, salvo razionalizzazioni e miglioramenti, esterni;
   --- indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili;
   --- strutture portanti verticali e orizzontali;
   --- larghezza e pendenza dei percorsi veicolari e pedonali;
   --- area da occupare;
   --- concezione degli impianti;

b) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:
   --- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera a);
   --- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
   --- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
   --- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso,

oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già assentite e contenute nella progettazione a base di gara;

--- interferiscono con sedimi di proprietà privata se non limitatamente a quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara; sono fatte salve le eventuali maggiori occupazioni temporanee di suoli privati, con reperimento dell'assenso dei titolari e con costi esclusivamente a carico dell'aggiudicatario;

c) dall'**Offerta Tecnica** non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica** di cui al Capo 17;

d) l'**Offerta Tecnica** non può:
   --- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
   --- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
   --- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
   --- comportare condizioni che comportino l'acquisizione di nuovi atti di assenso o in violazione delle prescrizioni imposte con gli atti di assenso acquisiti sul progetto o nell'ambito della V.I.A. di cui al punto 2.1.2, lettera e);

e) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti, non sono ammesse varianti al progetto posto a base di gara, bensì solo miglioramenti tecnici e prestazionali nei limiti di cui al presente Capo;

f) ai sensi dell'articolo 95, comma 14-bis, del Codice dei contratti, se l'Offerta tecnica prevede opere aggiuntive, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera pp), del medesimo Codice, sempre che non costituiscano varianti al progetto posto a base di gara:
   --- a queste si applica la previsione di cui al punto 18.1, lettera c);
   --- costituiscono comunque un'obbligazione contrattuale in capo all'Offerente se aggiudicatario;
   --- non sono ritenute opere aggiuntive le soluzioni tecniche, le sostituzioni e i potenziamenti prestazionali ottenuti senza l'introduzione di elementi costruttivi o impiantistici radicalmente nuovi o estranei al progetto;

g) se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;

h) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 23.1.3.

17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

17.1 Offerta di prezzo

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 3.1, numero 1), ovvero all'importo dei lavori soggetto a ribasso, con le modalità e alle condizioni che seguono:

a) il ribasso è indicato su apposita dichiarazione, disponibile e scaricabile dalla Piattaforma telematica, sottoscritto con firma digitale e poi caricata sulla stessa Piattaforma; il ribasso è indicato preferibilmente in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

b) il ribasso è unico e si applica contrattualmente all'importo dei lavori posto a base di gara e si estende all'elenco dei prezzi unitari integrante il progetto a base di gara;

c) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa secondo quanto previsto al punto 13.2;

d) **a pena di esclusione** l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, dell'importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'Offerente, quali componenti interne dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
   --- **oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 3.1, numero 2);**
   --- **costo complessivo della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa);**
e) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 3.1, numero 2), ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti, dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto;
f) **limitatamente alle Forme aggregate, tra cui i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti,** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera c), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

17.2. Offerta di tempo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione e ultimazione dei lavori di al Capo 4, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice dei contratti con le seguenti precisazioni:
a) la riduzione è indicata in calce all'Offerta di prezzo di cui al punto 17.1; con unica sottoscrizione dell'Offerente ai sensi del punto 17.1, lettera c); è indicata preferibilmente in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
b) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.

18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati:

Elementi e macroelementi	riferimento	Peso
Offerta tecnica	Capo 16	**60**
Offerta economica: ribasso del prezzo	Punto 17.1	**30**
Offerta tempo: riduzione del tempo	Punto 17.2	**10**
	Totale	**100**

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'**Offerta tecnica** avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, come sopra elencati, in primo luogo in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella busta di cui al Capo 16, con i criteri ivi indicati e riportati in sintesi nel seguito:

n.	Elementi (e sub-elementi)		Sub-pesi	pesi
1.	**Qualità ingegneristica**			**20**
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:			
	1.a	Pregio tecnico delle componenti impiantistiche:.....	10	
	1.b	Pregio tecnico dei materiali impiegati:	10	
2.	**Qualità funzionale**			**10**
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:			
	2.a	Soluzioni adottate contro l'invecchiamento e l'obsolescenza:	5	
	2.b	Facilità di manutenzione, periodica, predittiva, su guasto ecc.:	5	
3.	**Organizzazione e gestione del cantiere**			**20**
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:			
	3.a	Layout del cantiere e occupazione dei relativi spazi:	2	
	3.b	Tutela dalle molestie e controllo delle emissioni:	3	
	3.c	Gestione interferenze con la continuità delle attività istituzionali:	10	
	3.d	Efficienza e qualità della direzione tecnica dell'esecuzione dei lavori: ...	5	
4.	**Criteri ambientali:**.....			**10**
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:			
	4.a	Uso di materiali e componenti materiche a basso impatto ambientale:	5	
	4.b	Durabilità e ciclo di vita utile degli impianti:	5	
		SOMMA dei pesi dell'Offerta tecnica		**60**

I predetti criteri sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

a) la valutazione tende a privilegiare le Offerte tecniche:
   --- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 16.1;
   --- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
   --- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi dell'Offerta tecnica;

b) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:
   --- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
   --- non sono riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui alla lettera a), a prescindere dal loro valore intrinseco;

c) nella valutazione sono privilegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le Offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi e chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli.

18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica

18.2.1. Valutazione dell'Offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:

a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del **«confronto a coppie»** di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2 di ANAC, per quanto non diversamente disposto dal presente punto 18.2, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, utilizzando uno schema di matrice triangolare, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
   --- 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non sia presente,
   --- 5 in caso di preferenza grande,
   --- 4 in caso di preferenza media,
   --- 3 in caso di preferenza piccola,
   --- 2 in caso di preferenza minima;
   --- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
   --- nel caso in cui un'offerta abbia omesso un elemento di valutazione, oppure l'elemento offerto sia inammissibile, purché non rientri tra le fattispecie di esclusione dell'intera offerta ai sensi del punto 16.2, lettera d), tale elemento non è valorizzato e all'elemento dell'offerta confrontata nella coppia in esame è sempre attribuito il grado di preferenza massima pari a 6;

b) in parziale scostamento dalle Linee guida n. 2 di ANAC, in luogo del confronto a coppie di cui alla lettera a), a ciascun a ciascun sub-elemento di valutazione che costituisce l'elemento è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori che segue (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi), se il numero delle offerte ammesse:
   --- è inferiore a 4 (quattro), al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato;
   --- è superiore a 15 (quindici), ai fini della celerità del procedimento e della miglior ponderazione nella valutazione delle offerte tecniche, che sarebbe attenuata e resa meno genuina dall'eccessivo numero di comparazioni nel caso di applicazione del confronto a coppie);

Giudizio	*Esempio di valori*	*Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento*
Eccellente	**1,0**	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	**0,8**	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	**0,6**	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	**0,4**	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	**0,2**	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	**0,0**	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

dove:	$C(a)_i = P_i / P_{max}$
$C(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 18.1; a ciascun singolo elemento di valutazione suddiviso in sub-elementi è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;

e) per gli elementi suddivisi in sub-elementi se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 18.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei relativi sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).

18.2.2. Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

All'**Offerta tecnica** è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui al punto 18.2.1, lettera e); in ogni caso:

a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta tecnica**, è effettuata un'ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; in tal caso:
   --- è assegnato il peso totale dell'**Offerta tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta tecnica;**
   --- la predetta riparametrazione di secondo livello è effettuata **dopo l'individuazione** della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 21.3, lettera a);
b) **è prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all'Offerta tecnica pari a un punteggio complessivo di 30 (trenta); a tal fine si precisa che:**
   --- tale soglia di sbarramento è determinata **prima dell'eventuale riparametrazione** di secondo livello di cui alla lettera a);
   --- l'**Offerta tecnica** che non raggiunge almeno la predetta soglia di sbarramento è estromessa dal procedimento di gara.

18.3. Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica

18.3.1. Attribuzione dei punteggi all'Offerta di prezzo

L'elemento prezzo, costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al punto 3.1, numero 1):

a) è espresso con le modalità di cui al punto 17.1;
b) è valutato attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
   --- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
   --- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
   --- nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il **parametro correttivo «X» nella misura di 0,90;**
   --- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:

dove:	per $R_i <= R_{medio}$ $C_i = 0{,}90 \times R_i / R_{medio}$ per $R_i > R_{medio}$ $C_i = 0{,}90 + (1{,}00 - 0{,}90) \times [(R_i - R_{medio}) / (R_{max} - R_{medio})]$
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
R_{medio}	è la media aritmetica dei valori delle offerte (di ribassi sul prezzo) ammesse;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutte le offerte ammesse.

18.3.2. Attribuzione dei punteggi all'Offerta di tempo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni di progettazione di cui al Capo 4, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice dei contratti con le seguenti precisazioni:

a) è espresso con le modalità di cui al punto 17.2;
b) è valutato attribuendo un coefficiente alla riduzione percentuale offerta, come segue:

--- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
--- è calcolata la riduzione media tra tutte le offerte ammesse;
--- è attribuito il coefficiente uno a tutte le riduzioni pari o superiori alla riduzione media;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:

dove:	$C(a)_i = T_i / T_{medio}$
$C(a)_i$	è il coefficiente della riduzione offerta dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
T_i	è la riduzione offerta dal singolo concorrente;
T_{medio}	è la media aritmetica dei valori delle offerte (di riduzione sul tempo) ammesse.

18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica di cui al punto 18.2.2 il punteggio ottenuto dall'Offerta di prezzo di cui al punto 18.3.1 e il punteggio ottenuto dall'Offerta di tempo di cui al punto 18.3.2. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.

Si precisa che:

a) **ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta economica redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;**

b) **ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.**

19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

19.1. Ammissione

19.1.1. Disciplina generale delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala e può interrompere il collegamento in linea con gli Operatori economici già partecipanti alla «seduta virtuale», se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
   --- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
   --- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non deve essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza del pubblico;
   --- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;

c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
   --- l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
   --- le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 18;
   --- l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 22;

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;

f) alla seduta pubblica di cui alla lettera a) possono partecipare i rappresentanti legali, i direttori tecnici o i procuratori degli Offerenti, muniti di documento di riconoscimento e di atto di conferimento di delega se non risultanti dalla documentazione amministrativa presentata; in ogni caso in numero non superiore a 2 (due) persone fisiche per ogni Offerente.

19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui al **punto IV.2.7) del bando di gara** o, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte e in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti:

a) la cui offerta:
   --- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1.4, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
   --- non consente l'individuazione degli Offerenti;
   --- non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 5.3, se rilevato direttamente in fase di avvio di apertura della gara, prima dell'esame della documentazione relativa alla verifica dell'idoneità degli Offerenti di cui al punto 19.2;
c) che non hanno presentato alcuna garanzia provvisoria o hanno presentato una garanzia provvisoria prestata da un garante diverso da quelli previsti dall'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti o non abilitato ai sensi della stessa norma come previsto al Capo 10, lettera f);
d) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione, il tutto secondo quanto previsto al punto 12.1;
e) che non hanno effettuato il sopralluogo documentato previsto al punto 11.1.

19.1.3. Soccorso istruttorio in fase di individuazione degli Offerenti e delle offerte

Nell'ambito dell'adempimento di cui al punto 19.1.2:

a) è ammesso il soccorso istruttorio di cui al Capo 14, limitatamente nei casi di cui:
   --- al Capo 10, lettera g), in materia di garanzia provvisoria;
   --- al punto 11.1, lettera d), in materia di sopralluogo documentato;
   --- al punto 12.1, lettere g), e h), in materia di contributo dovuto ad ANAC;
b) restano fermi gli altri casi di soccorso istruttorio di cui al Capo 14, in relazione alla documentazione amministrativa di cui al punto 19.2.

19.2. Esame della documentazione amministrativa

Fermo restando quanto previsto al punto 19.1.2, l'esame della documentazione amministrativa:

a) riguarda i motivi di esclusione di cui al Capo 6, i requisiti di selezione di cui al Capo 7 e, ove presenti o necessarie, le condizioni di cui al Capo 8 e al Capo 9, nonché il DGUE di cui al punto 15.2 e le eventuali dichiarazioni integrative di cui a punto 15.3;
b) avviene contestualmente o immediatamente in successione all'individuazione degli Offerenti e delle Offerte di cui al punto 19.1.2 a prescindere dal soccorso istruttorio di cui al punto 19.1.3.

19.2.1. Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni irrimediabili

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento, che:

a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
   --- hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento;
   --- hanno dichiarato o esposto fatti o condizioni mendaci, prodotto documenti falsi oppure omesso dichiarazioni e condizioni rilevanti ai fini della partecipazione con l'intento di essere ammessi;
   --- presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile delle stesse;
   --- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
   --- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
   --- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
   --- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
   --- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
   --- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
d) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
e) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al punto 8.2;
f) non hanno dichiarato di aver effettuato la presa visione dei luoghi;
g) che hanno effettuato il sopralluogo documentato ma eseguito da parte di soggetti non responsabili o in violazione delle modalità previste previsto al punto 11.1.

19.2.2. Disposizioni di chiusura in materia di esclusioni

Alla conclusione degli adempimenti e delle esclusioni di cui al punto 19.2.1:

a) è escluso altresì l'Offerente in caso di soccorso istruttorio di cui al Capo 14:
   --- risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1.3;
   --- le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
   --- che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
b) sono individuati gli Offerenti ammessi e gli Offerenti esclusi e, per questi ultimi, sono riportate le relative motivazioni anche sommariamente in modo da individuare con sufficiente approssimazione i vizi che hanno comportato l'esclusione;
c) ai sensi dell'articolo 76, commi 2-bis e comma 5, lettera b), del Codice dei contratti, l'esclusione è comunicata tempestivamente all'Operatore economico escluso con le modalità di cui al punto 2.2;

d) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso.

20. CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice:

a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice dei contratti; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;

b) è responsabile della valutazione delle **Offerte tecniche** di cui al punto 18.2; le **Offerte economiche** di cui al punto 18.2 e la formazione della graduatoria di cui al punto 18.4 possono essere devolute alla competenza del RUP;

c) una volta nominata, i relativi componenti sono resi noti mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti, solo dopo la conclusione della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 18.2;

d) può essere omessa e non si procede alla relativa nomina, in presenza di una sola offerta ammessa, qualora il RUP sia oggettivamente competente per materia.

21. CAPO 21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

21.1. Gestione delle Offerte tecniche

21.1.1. Apertura delle Offerte tecniche

Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al punto 19.2.2, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:

a) la Commissione giudicatrice di cui al Capo 20:
   --- procede, in **seduta pubblica ai sensi del punto 19.1.1**, all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
   --- dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi;

b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.

21.1.2. Esame di merito dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice:

a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2;

b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti;

c) sono escluse le offerte:
   --- mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
   --- che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.3, lettere b), c), d) ed e) oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
   --- peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
   --- in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.

21.1.3. Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:
a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 18.2.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche;**
c) a verbalizzare i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'**Offerta tecnica,** ovvero la rappresentazione informatica delle stesse, sono allegate al verbale o riportate nello stesso;
d) in deroga a quanto previsto ai punti 18.1, 18.2 21.1, se vi è una sola Offerta ammessa, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte sono omesse e la Commissione giudicatrice, se nominata e insediata, può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta tecnica** e dell'**Offerta economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Documento. In ogni caso:
   --- non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento;
   --- l'eventuale verifica di cui al Capo 22 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti;
   --- nel caso di cui al Capo 20, lettera d), le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti.

21.2. Gestione delle Offerte economiche

21.2.1. Apertura dell'Offerta economica

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in **seduta pubblica**, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 21.1.3, relativo alle sole **Offerte tecniche**, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
d) ad accertare la sussistenza dei vizi o delle condizioni di cui al successivo punto 21.2.2 e, se accertate, ad escludere l'Offerta.

21.2.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
   --- non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
   --- l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, anche se la circostanza non era stata accertata o non era stata definitivamente accertata nella fase di cui al punto 19.1.2, lettera b).

21.2.3. Valutazione dell'Offerta economica e graduatoria

Senza soluzione di continuità si procede all'attribuzione del punteggio complessivo e alla formazione della graduatoria con le modalità di cui al punto 18.4. Quindi:
a) qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a) o lettera b), ovvero nessuna offerta ammessa sia da considerare anormalmente bassa, il RUP formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'Offerente la cui offerta risulta prima in graduatoria avendo ottenuto il punteggio complessivo più elevato e procede ai sensi del Capo 23;
b) qualora ricorra una delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a) o lettera b), ovvero l'offerta risultata migliore sia da considerare anormalmente bassa, il RUP procede ai sensi del Capo 22; in tal caso la proposta di aggiudicazione del RUP è rinviata alla conclusione del subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

21.3. Offerte anomale o anormalmente basse

Qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 3 (tre), sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti, ottengono contemporaneamente:
   --- un punteggio relativo all'elemento prezzo di cui al punto 18.3.1 pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo **(nel caso di specie pari o superiore a 24 su un totale di 100)**;
   --- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi **(nel caso di specie pari o superiore a 56 su un totale di 100)**;
b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la seduta è sospesa e, in tal caso:
   --- gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, come previsto al Capo 22;
   --- è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, per la definizione dell'esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse;
d) le operazioni e gli adempimenti di cui al presente punto 21.3 possono essere effettuati dalla Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 oppure dal seggio di gara di cui al punto 21.1.1, lettera b).

22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

22.1. Disciplina della verifica

Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a) o lettera b), si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:

a) richiede contemporaneamente per iscritto agli Offerenti titolari delle migliori offerte anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della nuova proposta di aggiudicazione; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 22.2;
b) l'esame delle giustificazioni è effettuato fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
e) se ritiene le giustificazioni sufficienti a dimostrare la congruità dell'Offerta, procede ai sensi del Capo 23;
f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso alle previsioni di cui alla presente lettera g);
h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al punto 22.2.3, non possono essere prese in considerazione;
i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.

22.2. Contenuto delle giustificazioni

22.2.1. Forma delle giustificazioni

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta; in ogni caso:

a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;
b) se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
c) le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, come presentata dall'Offerente; pertanto devono considerare ai fini della congruità gli eventuali maggiori oneri, anche mediante apposita la valorizzazione economica, derivanti dall'esecuzione quale obbligo contrattuale di quanto previsto nella predetta **Offerta tecnica**.

22.2.2. Contenuto di merito

Le giustificazioni:

a) sono soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante e devono riguardare:
   a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
   a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
   a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
   a.4) l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
   b.1) coinvolgono i costi per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 3.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
   b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore oppure se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori per più del 20% (venti per cento) rispetto a quelli risultanti dall'aggiudicazione;
   b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
   b.4) contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
c) non sono altresì ammesse se:
   c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
   c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
   c.3) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
   c.4) contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
   c.5) comportino la modifica immotivata dell'incidenza o dell'importo del costo della manodopera o degli oneri di sicurezza aziendali, dichiarati al punto 17.1, lettera d);
d) in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
   d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
   d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature, con dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
   d.3) alle spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
      --- direzione dell'Operatore economico;
      --- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
      --- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
      --- imposte e tasse;
      --- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
      --- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
      --- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
   d.4) utile d'impresa;

e) con riferimento al costo del personale:
   e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
   e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
   e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
   e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

22.2.3. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è disposta con atto del RUP, che decide sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta, come segue:

a) formula la proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 23;
b) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
c) se un'offerta, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risulti, nel complesso, inaffidabile o incongrua, la esclude ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei contratti;
d) nel caso di cui alla lettera c), il procedimento è reiterato in relazione all'offerta che segue immediatamente in graduatoria.

23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. Aggiudicazione

23.1.1. Adempimenti preliminari

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione di cui al punto 21.2.3, lettera a), in caso di assenza di offerte anormalmente basse o di cui al punto 22.2.3, lettera a), in presenza di offerte anormalmente basse adeguatamente giustificate, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, quindi:

a) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l'approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
b) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice;
c) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera b) mediante AVCPASS di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, per l'accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
d) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;

e) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;
f) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e in caso di verifica negativa:
   --- se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
   --- revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
   --- procede, in tutti i casi, alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera f);
   --- provvede all'escussione della garanzia provvisoria di cui al Capo 10;
g) ai sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice dei contratti, nel caso l'offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità ai sensi del Capo 22, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'articolo 97, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica. Si applica per analogia il procedimento di cui ai punti 22.1 e 22.2.3, in quanto compatibili.

23.1.2. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 23.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:
a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al Capo 6;
c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

23.1.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva tipula del contratto. Resta fermo che:
a) l'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di contratto e confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario, o anche solo opportuno, provvede ad integrare lo schema di contratto di cui al punto 2.1.2, lettera a), completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell'Offerta tecnica di cui alla precedente lettera a);
c) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica** di cui alla lettera a); pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non tengono e non possono tenere di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**.

23.2. Stipula del contratto

23.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto:

a) non può essere stipulato prima:
   --- che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
   --- dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al punto 23.1.2, lettera d);
   --- dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo; resta fermo che ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
   --- dell'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario a tale scopo;
b) ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contatti è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell'inizio delle prestazioni;
c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.

23.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
c) a provare alla Stazione appaltante la disponibilità di un'assicurazione, da costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori mediante una polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo da assicurare stabilito dal Capitolato speciale d'appalto;
d) la polizza di cui alla lettera c) deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, per un massimale stabilito dal Capitolato speciale d'appalto; la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza deve tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento;
e) a depositare, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 7 dello stesso Codice; dopo il deposito è svincolata la garanzia provvisoria presentata in fase di gara;

f) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario;
g) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'aggiudicazione e la sostituzione dell'aggiudicatario; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della graduatoria.

23.2.3. Spese di pubblicazione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20):

a) sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di conforme fattura;
b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 5.000,00, fermo restando il conguaglio in seguito all'accertamento ai sensi della lettera c);
c) l'importo effettivo è determinato in fase di rendicontazione e l'importo effettivo è comunicato dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario, fornendone i giustificativi;
d) le spese sono rimborsate alla stazione appaltante con le modalità di pagamento comunicate ai sensi della lettera c);
e) in difetto del rimborso di cui alla lettera d), entro il termine stabilito, la stazione appaltante può, senza ulteriore preavviso, ingiunzione, diffida o messa in mora, effettuare il recupero mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 16-bis, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

24.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
   --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** per cause che ostano alla partecipazione;
   --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, comunicato ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti, con le modalità di cui al punto 2.2;
   --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

24.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

24.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi da 3 a 7, del Codice dei contratti.

25. CAPO 25. NORME FINALI

25.1. Trattamento dei dati personali

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

a) per lo svolgimento del procedimento di gara di cui al presente Documento, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai agli articoli 86 e 87 del GDPR;
b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
f) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
g) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante in epigrafe, è stato individuato il Direttore Generale; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2.

25.2. Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta sul bollo:

a) l'**Offerta economica** deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
   --- se assolta in modo virtuale, indicando sull'**Offerta economica** o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
   --- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «___», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG, caricando la ricevuta sulla Piattaforma telematica;
   --- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma telematica, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'**Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;
   --- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), per i soggetti convenzionati, acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

25.3. Accesso agli atti

25.3.1. Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente o il ricevimento della relativa comunicazione;
b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

25.3.2. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

In deroga a quanto previsto al punto 25.3.1, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:
a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono di segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell'offerta in conformità alle disposizioni del punto 16.3, lettera g); non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d'autore;
b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 22.2.1, lettera b);
c) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
e) la deroga di cui al presente punto 25.3.2 non si applica e ai controinteressati è consentito l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

25.3.3. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:

a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute;
c) i soggetti ammessi alle sedute pubbliche, se rappresentanzi legali o direttori tecnici degli Offerenti risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici;
e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 22 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice dei contratti, oggetto di esame ai sensi del punto 19.1.1, lettera b), le quali devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalle norme, è effettuata mantenendo i predetti "omissis"; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati solo se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

25.4. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, anche al di fuori delle circostanze di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile.

Brescia, 06/03/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Silvano Gatti)

ASST degli SPEDALI CIVILI di BRESCIA
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

Allegati:

--- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici) di cui al punto 15.2;

--- Schema per l'Offerta economica e di tempo di cui ai punti 17.1 e 17.2.